Green pass al ristorante, regole di comportamento in pillole

green-pass-7-lasagna-5994612-1920-3e8e5fac

Green pass obbligatorio per gli avventori al tavolo: i dubbi sono tanti. Chi deve mostrarlo? E quando non serve effettuare la verifica? Le risposte di Fipe.

Si avvicina il fatidico 6 agosto, giorno in cui sarà obbligatorio mostrare il green pass per accedere a specifici servizi.

Nell'accavallarsi frenetico di informazioni, ripensamenti, proteste, soluzioni alternative, provvedimenti futuri (ma non ancora vigenti), la confusione è lecita.

Fare chiarezza è quindi importante, anche perché in caso di non ottemperanza all'obbligo le sanzioni riguarderanno tanto l'esercente quanto l'avventore.

Per quanto riguarda la ristorazione la prima cosa da sapere – come puntualizza Fipe nelle sue Faq – è che il green pass (il termine più corretto ma meno usato sarebbe certificazione verdi COVID-19) deve essere richiesto dagli esercenti ed esibito dagli avventori solo nel caso di consumazioni al tavolo al chiuso, così come stabilito dal D.L. n. 105/202.

Ergo: la disposizione non si applica per l'accesso ai tavoli all'aperto, né per il consumo al bancone al chiuso (es. caffè al bar ecc.).

Naturalmente (e ricordarlo non fa mai male) rimane ferma la disposizione di cui all'art. 8-bis del "Riaperture" che impone già oggi il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle

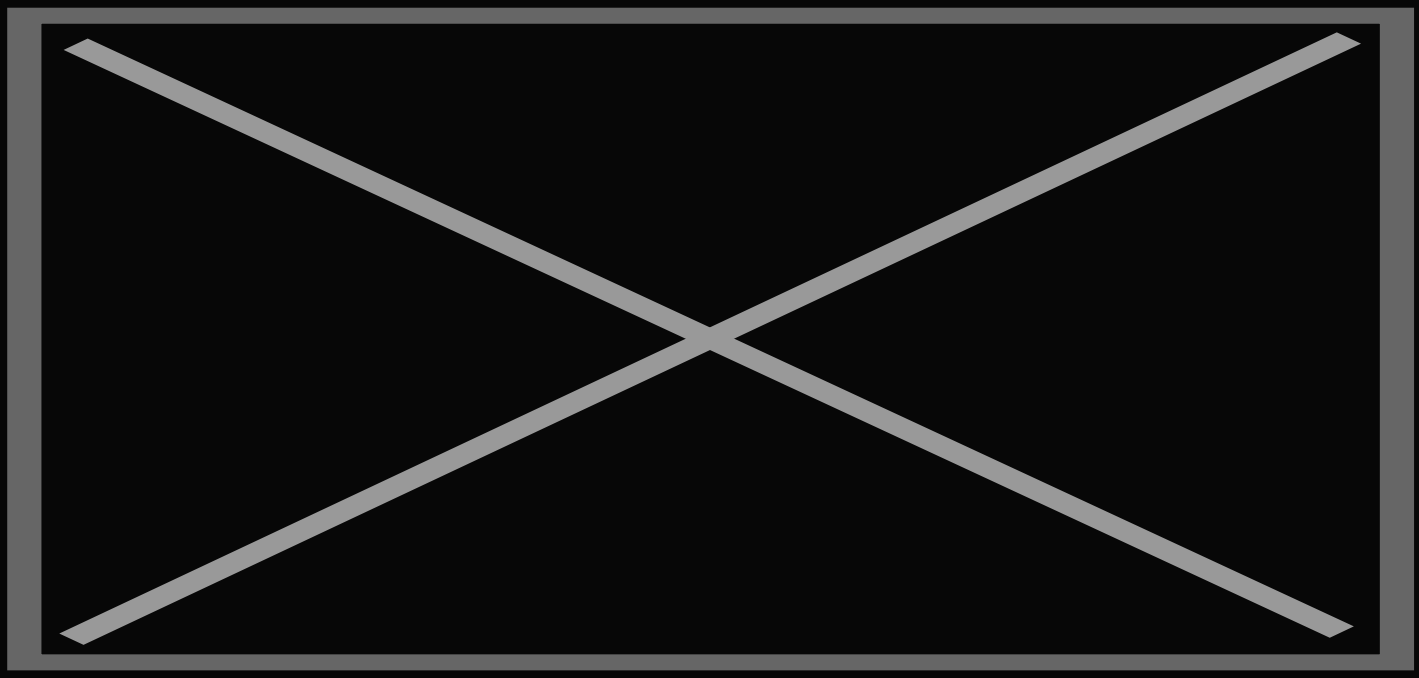
feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

E se ci fosse un cambio di colore dell’area in cui è ubicato il locale?

Le regole sul green pass riguardano le aree bianche e -con alcune limitazioni nel numero di avventori - quelle gialle, per le aree rosse e arancioni tornano a subentrare vincoli più rigorosi, che limitano le attività all’asporto e al delivery.

Altro dubbio condiviso da molti esercenti riguarda chi entri nel locale per fare un ordine o per utilizzare i servizi igienici: in questo caso si è esenti dall’esibire il green pass?

Sì, in questo caso non serve la verifica del certificato che- come si legge nel nuovo art. 9 *bis*, comma 1, lett. a) del “Riaperture” (introdotto con l’art. 3 del D.L. n. 105/2021), è previsto e per accedere ai servizi di ristorazioni “per il consumo al tavolo al chiuso”.



Esistono categorie di avventori escluse dall’obbligo di certificazione?

Innanzitutto, i bambini sotto i 12 anni, ancora esclusi dalla campagna vaccinale. Sono anche esclusi i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Ad oggi non ci sono indicazioni per trattare in modalità digitale tali certificazioni, quindi fa fede il certificato cartaceo che attesti l’esenzione.

Il datore di lavoro può obbligare il dipendente a vaccinarsi o ad effettuare tamponi prima di accedere al locale?

Ad oggi l'obbligatorietà del pass per i lavoratori addetti a servizi per cui l'obbligo è già stato esteso agli avventori (la ristorazione rientra tra questi) non è stata confermata. Tuttavia, è allo studio un decreto ad hoc per ampliare il raggio di obbligatorietà.

In attesa delle (pare) imminenti novità normative il compito del datore di lavoro è quello di accertarsi che siano rispettate le disposizioni contenute all'interno del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 e le disposizioni contenute nella circolare ministero della salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

Inoltre – sottolinea la Fipe - allo stato attuale il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione.